

1. QUADRO REGIONALE OBBLIGO ASSISTENZA BAGNANTI NEI DIVERSI TIPI DI PISCINE

OBBLIGO ASSISTENZA BAGNANTI			
	Piscine pubbliche A1	Piscine turistico-ricettive e collettive A2	Piscine condominiali B
Toscana	Sempre almeno 2 assistenti bagnanti. Solo durante le gare 1 per 400 mq di vasche, 2 fino a 1000 mq, aggiungere 1 ogni 500 mq successivi ai 1000.	Non obbligatorio. Divieto di accesso ai minori di 14 anni non accompagnati	
Umbria	Sempre almeno un assistente bagnanti ogni 350 mq di specchio d'acqua. Nel caso di vasche omologate CONI è possibile fare riferimento a DM 18 marzo 1996.	Non obbligatorio solo se: a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua; b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua;	
Emilia Romagna	Riferimento a DM 18 marzo 1996	Non obbligatorio purché: - piscina con vasca inferiore a 100mq e profondità non superiore a 140cm - almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli - vigilanza adeguata con sistemi di controllo e/o postazione presidiata - presenza di personale addetto al primo soccorso disponibile - indicare le modalità nel piano di autocontrollo	Non obbligatorio ma compito del responsabile garantire la sicurezza
Lombardia	Riferimento a DM 18 marzo 1996 per le piscine CONI, per le altre il numero va definito in sede di autocontrollo.	1) nelle piscine con volume complessivo delle vasche < 180m3 e profondità < 1,40m, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo : a) una vigilanza adeguata. Nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono esserne informati; b) un rapido intervento in caso di necessità; c) la presenza in azienda, di personale, tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso; 2) nelle piscine con volume complessivo delle vasche superiore a quelle del precedente punto 1), ma < 300 m3, o di profondità > 1,40m dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo: a) una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell'area bagnanti. in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso; b) un rapido intervento in caso di necessità; 3) per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua > 300 m3, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo : a) un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.	Il servizio di assistenza ai bagnanti deve essere previsto qualora il volume totale delle vasche sia > 300 m3 e/o la profondità sia > 1,40m

	Piscine pubbliche A1	Piscine turistico-ricettive e collettive A2	Piscine condominiali B
Marche	Obbligatorio, senza ulteriori specifiche	Obbligatorio, senza ulteriori specifiche	Non obbligatorio
Liguria	Non disciplinate	Non obbligatorio solo se: -profondità inferiore a 140 cm -divieto accesso ai minori di 12 anni non accompagnati -individuazione percorsi di facile accesso per assistenza - presenza di personale addetto al pronto soccorso facilmente disponibile.	Non obbligatorio solo se: - piscina con vasca inferiore di 100 mq e profondità tale da non consentire tuffi - assenza indicata con cartelli - presenza di addetto a primo soccorso o sistema di avviso - modalità indicate nel piano di autocontrollo
Trento	Obbligatorio, senza ulteriori specifiche	Non obbligatorio solo per turistico-ricettive (A2-2) solo se: - profondità inferiore a 140 cm; - superficie inferiore ai 120 mq; - almeno due lati liberi da ostacoli; - vigilanza adeguata; - presenza di personale addetto al pronto soccorso.	Non obbligatorio
Bolzano	Obbligatorio, l'assistenza deve essere garantita durante l'intero orario di apertura della struttura.	Non obbligatorio solo se: - piscina con vasca inferiore a 120 mq e profondità non superiore a 140 cm; - almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli; nel caso non sia possibile, nelle piscine esistenti, liberare un secondo lato, la superficie massima per usufruire della deroga relativa alla presenza dell'assistente bagnanti diminuisce a 50 m2; - vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati -presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.	L'assistente bagnanti non è obbligatorio nelle piscine di Categoria B, ma è compito del responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.
Molise	Obbligatorio, senza ulteriori specifiche	Obbligatorio, senza ulteriori specifiche	Non obbligatorio
Calabria	Obbligatorio, senza ulteriori specifiche	Non obbligatorio per le strutture ricettive solo se: - profondità inferiore a 140 cm; - superficie inferiore ai 100 mq; - almeno due lati liberi da ostacoli; - vigilanza adeguata; - presenza di personale addetto al pronto soccorso.	Non citate (?)
Puglia	Può non essere obbligatorio nei casi: - Superficie inferiore a 100 mq (specchio acqua complessivo anche di vasche attigue) - Profondità massima inferiore a 140 cm - Attivazione di sistemi alternativi di controllo Ulteriori deroghe saranno possibili nel Regolamento non ancora emanato		